



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 10.12.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30.06.2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede in via principale la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 2.781,13; in via subordinata, la restituzione degli oneri non maturati, per un importo calcolato in via equitativa; in ogni caso il riconoscimento degli interessi "moratori" sulle somme da restituire, oltre rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00. Chiede inoltre il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa *"per la scorrettezza dell'operato [dell'intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"*, nonché *"in via subordinata verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo *in primis* l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.



Afferma la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito) e delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto).

Quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, rileva criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.

Fa presente l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti; precisa che per il ramo impiego è stato utilizzato il criterio previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre per il ramo vita il rimborso è avvenuto secondo il criterio *pro rata temporis*,

Ulteriormente sostiene l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica e la mancanza di prova, dimostrazione e quantificazione dei danni reclamati.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente, sottolineando l'applicabilità della c.d. Sentenza *Lexitor* e richiamando integralmente gli atti del ricorso, insiste per l'accoglimento di quest'ultimo.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le*



parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Preliminarmente il Collegio sulla base della documentazione in atti rileva che il ricorrente chiede il rimborso di € 2781,13 *“così come in oggetto meglio determinato”*. Nel file denominato *“oggetto controversia”* non specifica le singole voci di costo reclamate, ma riferisce di prendere in considerazione come base di calcolo *“commissioni, quote assicurative e costi a suo carico per un ammontare globale di € 5979,48”*.

L’ammontare di € 5.979,48 corrisponde alla somma delle voci di costo di cui alle lettere c), g), h) e a una sola tra le voci a) e b) del SECCI: queste ultime (commissioni alla mandataria rispettivamente per il perfezionamento ovvero per la gestione del finanziamento) sono infatti di eguale importo, ma il ricorrente non specifica quale delle due intenda prendere in considerazione. Egli, peraltro, nei propri calcoli decurta il rimborso di € 607,24 effettuato dall’intermediario in conteggio estintivo e relativo alla commissione di cui alla lettera b) del SECCI; pertanto il Collegio decide di prendere in considerazione la voce di costo di cui alla lettera b).

Quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario ha allegato documentazione attestante il rimborso dei premi, e il ricorrente non ha replicato sul punto. Tuttavia, sono in atti le C.G.A. relative alla sola polizza rischio impiego (di cui tuttavia non risulta sottoscritta la presa visione) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo. Pertanto, per entrambe le voci di costo relative agli oneri assicurativi il Collegio ritiene che debba valere il criterio lineare per il rimborso.

Le voci di costo sub c) (provvigioni riconosciute all’intermediario del credito intervenuto, le cui prestazioni sono descritte nel SECCI come prodromiche al perfezionamento del contratto) sono *up front* e vanno rimborsate, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, in misura proporzionale agli interessi.

La commissione sub B), corrisposta alla mandataria per l’attività di gestione del finanziamento, ha natura *recurring* ed è già stata integralmente restituita dall’intermediario secondo il criterio *pro rata temporis*.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene che i rimborsi spettanti al ricorrente debbano essere riconosciuti in conformità alla presente tabella, che tiene conto dei rimborsi già disposti di cui è evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	5,75%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota interessi	34,89%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	commissione lett. B (recurring)	€ 957,60	€ 542,64	€ 334,15		€ 607,24	-€ 64,60
	provvigioni lett. C (up front)	€ 3.876,00	€ 2.196,40	€ 1.352,50			€ 1.352,50
							€ 0,00
	oneri assicurativi premio vita (recurring)	€ 860,92	€ 487,85	€ 300,41		€ 487,85	€ 0,00
	oneri assicurativi premio imp (recurring)	€ 284,96	€ 161,48	€ 99,43		€ 48,27	€ 113,21
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.401
						interessi legali	si

Non possono trovare accoglimento la richiesta di risarcimento, stante la carenza di qualsiasi documentazione comprovante il danno, e quella di ristoro delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso.

La domanda di verifica del costo effettivo del finanziamento risulta infine inammissibile, perché non formulata in sede di reclamo e in ogni caso a carattere esplorativo-consulenziale (conf. *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 23396/2019).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.401,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS